



**SENTENZE  
CASSAZIONE  
RIGUARDANTI LA  
NORMATIVA SUL  
LAVORO**

Dott. Alessandro Giomarelli



L'individuazione dei  
soggetti chiamati ad  
occuparsi di sicurezza  
viene fatta sulla base di  
3 principi fondamentali:



# Personalità della responsabilità penale...

- Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica.
- Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente.
- E' bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive. La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive: i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare.



# Responsabilizzazione dei detentori del potere

- La responsabilità sta esattamente lì dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità.
- Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “*nomen juris*” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto.
- **La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.**



# ***I SOGGETTI***

- **DATORE DI LAVORO**
- **MEDICO COMPETENTE**
- **DIRIGENTE**
- **PREPOSTO**
- **R.S.P.P.**
- **LAVORATORE**



## Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



# Cosa significa obblighi non delegabili??

- ... ne risponde personalmente solo il datore di lavoro ....
- ... tuttavia il datore di lavoro può (anzi deve) avvalersi dell'opera del rspp per valutare i rischi:
- in tal caso come si distribuiscono le responsabilità del datore di lavoro e del rspp in caso di inadeguata o incompleta valutazione dei rischi ?
- Secondo la Corte di Cassazione tre sono gli obblighi che il datore di lavoro deve assolutamente assolvere:
- 1. valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, altrimenti c'è "colpa in eligendo";
- 2. valutare preventivamente quali siano i rischi maggiormente significativi;
- 3. verificare, poi, se questi rischi siano stati presi in considerazione nel documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli. Se il datore di lavoro rispetta tali condizioni non potrà essere ritenuto responsabile di una scelta errata da lui non controllabile.



# ***CULPA IN ELIGENDO***

- Cass., Sez. IV Penale, n. 9520 del 30 novembre 1984:
- << *L'imprenditore, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, può delegare l'esecuzione e la direzione di determinati lavori ad altra persona, nonché delegare a quest'ultima anche l'apprestamento dei mezzi e delle misure di sicurezza.*

*Tuttavia, egli è esente da ogni responsabilità soltanto se la persona delegata sia idonea e tecnicamente qualificata e l'imprenditore si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica>>*



# *CULPA IN VIGILANDO*

- Cass., IV Sez., 28 aprile 1984, n. 3824:

*<< Il destinatario delle norme antinfortunistiche non esaurisce il proprio compito con l'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e col disporre che essi vengano opportunamente usati, ma è tenuto altresì ad accertarsi che le disposizioni impartite abbiano concreta esecuzione >>*



**Cassazione Sezione IV - Sentenza n.  
6195 del 12 febbraio 2009**

- **IL DATORE DI LAVORO HA IL DOVERE, OTRE CHE DI FORMARE ED INFORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI NELLA PROPRIA AZIENDA O UNITA' PRODUTTIVA, DI VERIFICARE E CONTROLLARE CHE LE DISPOSIZIONI DA LUI IMPARTITE SIANO REALMENTE OSSERVATE DAGLI STESSI.**



# Il dirigente in materia di sicurezza

*Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**:*

*©Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett d T.U.) ;*



# *IL DIRIGENTE*

- Il dirigente è il primo soggetto della scala gerarchica su cui grava la responsabilità aziendale.
- Possiamo definirlo come il soggetto altamente qualificato e specializzato al quale, di fatto, sono attribuiti poteri ampiamente decisionali in materia di sicurezza sul lavoro.



## ... obblighi del dirigente ...

- ◎ **Il Principio di effettività delle funzioni ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell'organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l'ordine di effettuare un lavoro.**
- ◎ **Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori – non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da utilizzare.**



**Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n.  
42136 del 12 novembre 2008**

**LA VESTE DI DIRIGENTE NON RICHIEDE  
NECESSARIAMENTE POTERI DI SPESA.  
QUESTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA  
DELEGA E PER ATTRIBUZIONE “OPE  
LEGIS”, E’ GARANTE DELLA SICUREZZA  
SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLA SFERA  
DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE.**



# **Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 6277 dell'8 febbraio 2008**

**IL DIRIGENTE ED IL PREPOSTO SONO  
PER QUANTO DI COMPETENZA  
RESPONSABILI "IURE PROPRIO" DEGLI  
OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO  
INDIPENDENTEMENTE DALLA  
EVENTUALE DELEGA FORNITA DAL  
DATORE DI LAVORO.**



# Preposto ....

- **«Preposto»:** persona che, in ragione delle **competenze** professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività** lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (*art. 2 c.1 lett. e T.U.*);



# *IL PREPOSTO*

- E' il soggetto che, in concreto, sovrintende all'esecuzione dei lavori di un reparto, di una squadra, fornendo istruzione tecnico-operative ai lavoratori
- Ciò, non solo al fine di portare a compimento il lavoro assegnato, ma anche in modo che l'attività sia svolta in sicurezza
- Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare
- Perché sia chiamato a rispondere in concreto occorre fare riferimento al criterio dell'effettività: egli deve avere in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative (Cass. Sez. IV Penale, 21-04-2006, n.14192)



# Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 10812 del 11 marzo 2008

- **IL PREPOSTO ASSUME UNA POSIZIONE DI GARANZIA IN RIFERIMENTO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ED HA IL POTERE-DOVERE DI PRETENDERE CHE UN OPERAIO DIPENDENTE FACCIA USO DI UN DPI FORNITO IN DOTAZIONE.**



# **Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 39606 del 26 ottobre 2007**

- **IL DIRIGENTE TECNICO ED IL CAPO CANTIERE SONO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO IN QUANTO INQUADRABILI NELLE FIGURE DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO.**



# GIURISPRUDENZA COSTANTE:

- *<< In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed imprevedibilità>>*



# Codice Penale

- **ART. 437**

VIENE PUNITO CHIUNQUE ATTUI RIMOZIONE  
OD OMISSIONE DOLOSE DI CAUTELE CONTRO  
INFORTUNI DA LAVORO

- **ART. 451**

VIENE PUNITO CHIUNQUE ATTUI OMISSIONE  
COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO  
DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO



## « RSPP E ASPP »

- Possesso del **titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
- **Attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi secondo quanto disciplinato dall'accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- Obbligo di **aggiornamento** quinquennale.



# sentenze

**Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2015, n. 5983 - Morte per schiacciamento di un lavoratore: quando la responsabilità, oltre che del datore di lavoro, è del RSPP**

**Il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi ultimi possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.**

**Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (v. Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. 4, n. 32195 del 15/07/2010, Scagliarini, Rv. 248555). (pag. 1)**

**Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2015, n. 5983 - Morte per schiacciamento di un lavoratore: quando la responsabilità, oltre che del datore di lavoro, è del RSPP (pag.2)**

**Ebbene, tra i compiti del R.S.P.P. rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.**

**Al riguardo l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo presuppone l'indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l'invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P..**

**E' evidente, infatti, che non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.**

**Diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all'esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).**

# sentenze

**Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2015, n. 26993 - "Colui che cooperi con propria condotta agevolatrice alla produzione dell'evento é chiamato a risponderne": responsabilità di un RSPP**

La esclusiva competenza del datore di lavoro a elaborare la valutazione dei rischi e a redigere il relativo documento non può condurlo ad esenzioni da responsabilità ma non si oppone all'inclusione di altri nel cono del rimprovero penale.

Il RSPP aveva assunto in forza di contratto di consulenza il compito di svolgere attività di supporto tecnico all'adempimento dovuto del Datore di Lavoro dell'obbligo di valutazione dei rischi lavorativi. Ciò lo ha costituito garante, in uno con il datore di lavoro, della tutela dei beni giuridici che attraverso la valutazione del rischio si vuole mettere al riparo da offese. Anzi, può dirsi meglio, utilizzando una prospettiva già rintracciabile nella giurisprudenza di legittimità ed ora oggetto di una precisa indicazione di elezione da parte delle Sezioni Unite: assumendo il compito di collaborare nel risk assessment, RSPP. si é fatto co-gestore del rischio determinato dalle attività dell'impresa, sia pure limitatamente alla fase della valutazione dei rischi specifici connessi alle diverse lavorazioni e componenti del processo produttivo. Ciò é indiscutibile non solo con riferimento alla valutazione incarnatasi nel documento redatto nell'anno 2004 ma anche al tempo del verificarsi dell'infortunio.

# sentenze

**Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2014, n. 22233 - Infortunio mortale e responsabilità di un RSPP quale garante degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri**

**E' noto che "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri (cfr. Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012 Ud. (dep. 21/12/2012), Rv. 254094; Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010), Rv. 247098; Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010), Rv. 248555)."**

**Nel caso di specie, il RSPP avrebbe dovuto prevedere nel POS lo specifico rischio di caduta dall'alto, ciò in relazione a lavori che egli sapeva che si sarebbero svolti sul tetto o il cui espletamento avrebbe dovuto conoscere, se solo avesse svolto il suo compito con diligenza.**



# sentenze

**Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2014, n. 52455 - Caduta di un albero e infortunio mortale. Più posizioni di garanzia e ciascuno responsabile per intero dell'obbligo di impedire l'evento**

**Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094).**

# sentenze

- **RSPP. LA SUA FUNZIONE E' DI CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO. L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEI LAVORATORI E DEL CONTROLLO CHE GLI STESSI RISPETTINO LE NORME DI SICUREZZA RIMANE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.**  
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 27420 del 4/7/2008
- *Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”*  
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 19523 del 15 maggio 2008



## sentenze

- *“il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale”.*

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007

- **CONDANNATO UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER NON AVER SEGNALATO UNA SITUAZIONE DI PERICOLO CHE HA PORTATO AD UN INFORTUNIO MORTALE. SI FA STRADA LA “COLPA PROFESSIONALE” E LA “COLPA TECNICA” DEL RSPP.**

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007



# **Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41943 del 21 dicembre 2006**

- **CONDANNATI A SEGUITO DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AD UN LAVORATORE DIPENDENTE SIA IL DATORE DI LAVORO CHE IL RSPP. RIGETTATO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DEL RSPP CHE SOSTENEVA DI NON AVER ACCETTATO L'INCARICO BENCHE' IL DATORE DI LAVORO AVESSE COMUNICATA LA NOMINA AGLI ORGANI DI VIGILANZA.**



# Perseguibilità delle lesioni personali

<b>Tipo di Lesione</b>	<b>Durata</b>	<b>Infortuni sul Lavoro</b>
Lievissime	Inferiori a 20 gg.	querela
lieve	Tra 20 e 40 gg.	querela
grave	Superiore a 40 gg	D'ufficio
gravissime	insanabili	D'ufficio